



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 389/12

di iniziativa della Giunta regionale recante:

"Concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 527, della
legge 30 dicembre 2023, n. 213"

relatore: A. MONTUORO;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	26/5/2025
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	26/5/2025
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

Normativa nazionale

Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Art. 1, commi da 527 a 527 quinquies) pag. 3
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.

Normativa regionale

Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Artt. 34 e 39) pag. 7
Statuto della Regione Calabria

Legge regionale 27 dicembre 2023, n. 56 (Art. 4) pag. 9
Legge di stabilità regionale 2024.

Legge regionale 25 ottobre 2024 n. 35 pag. 10
Assestamento del bilancio di previsione della Regione Calabria per gli anni 2024-2026.

Legge regionale 23 dicembre 2024 n. 42 pag. 16
Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025 - 2027

Documentazione citata

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2025 pag. 20
Riparto del contributo alla finanza pubblica per gli anni dal 2025 al 2028 da parte delle regioni a statuto ordinario.

Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Art. 1, commi da 527 a 527 quinquies)**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.**

Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2023, n. 303, S.O.

Art. 1 - Comma 527

In vigore dal 10 agosto 2024

527. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della governance economica europea, le regioni a statuto ordinario assicurano, per l'anno 2024, un contributo alla finanza pubblica pari a 305 milioni di euro e, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, un contributo alla finanza pubblica pari a 350 milioni di euro. Il riparto del concorso alla finanza pubblica di cui al periodo precedente è effettuato, entro il 20 settembre 2024, in sede di autocoordinamento tra le regioni, formalizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie. In assenza di accordo in sede di autocoordinamento, il riparto è effettuato, entro il 20 ottobre 2024, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto delle spese relative alla missione 12, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, e alla missione 13, Tutela della salute, degli schemi di bilancio delle regioni, come risultanti dal rendiconto generale 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato. Le regioni a statuto ordinario sono tenute a versare gli importi del concorso alla finanza pubblica, come determinati ai sensi dei periodi precedenti, all'entrata del bilancio dello Stato sul capo X - capitolo n. 3465 - art. 2 («Rimborsi e concorsi diversi dovuti dalle regioni a statuto ordinario») entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Qualora il versamento di cui al periodo precedente non sia effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero mediante corrispondente riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti a ciascuna regione. 110 107 108 109

NOTE

107 Comma così modificato dall'art. 3, comma 12-octies, lett. a), b), c) e d), D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18, e, successivamente,

dall'art. 19, comma 1, lett. a), nn. 1), 2) e 3), D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143.

108 La Corte costituzionale, con sentenza 29 ottobre-6 dicembre 2024, n. 195 (Gazz. Uff. 11 dicembre 2024, n. 50 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del quinto periodo del presente comma, nel testo modificato dall'art. 3, comma 12-octies, D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18, nella parte in cui non esclude dalle risorse che è possibile ridurre quelle spettanti per il finanziamento dei diritti sociali, delle politiche sociali e della famiglia, nonché della tutela della salute.

109 La Corte costituzionale, con sentenza 29 ottobre - 6 dicembre 2024, n. 195 (Gazz. Uff. 11 dicembre 2024, n. 50 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 527, come modificato dall'art. 3, comma 12-octies, del D.L. n. 215 del 2023, come convertito, promosse in riferimento agli artt. 3, 5, 117, terzo comma, 119 e 120 della Costituzione; promosse in riferimento agli artt. 114 e 119 Cost.; promosse in riferimento agli artt. 3, 81, 97, 117, terzo comma, 118 e 119 Cost.; promosse in riferimento agli artt. 3, 97, 117, terzo comma, e 119 Cost.; ha dichiarato, inoltre, la cessazione della materia del contendere, limitatamente all'anno 2024, in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 527, come modificato dall'art. 19 del decreto legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, nella legge 7 ottobre 2024, n. 143, promossa in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.; ha dichiarato, infine, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 527, come modificato dall'art. 3, comma 12-octies, del D.L. n. 215 del 2023, come convertito, promossa in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.

110 In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, per gli anni dal 2025 al 2028, il D.P.C.M. 25 marzo 2025.

Art. 1 - Comma 527-bis

In vigore dal 10 agosto 2024

527-bis. Per il solo anno 2024, il contributo di cui al comma 527 è corrisposto secondo le modalità di cui ai commi 527-ter, 527-quater e 527-quinquies. 111

NOTE

111 Comma inserito dall'art. 19, comma 1, lett. b), D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143.

Art. 1 - Comma 527-ter.

In vigore dal 9 ottobre 2024

527-ter. Al fine di assolvere in termini di indebitamento netto e fabbisogno al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 527, le regioni a statuto ordinario che sono in disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2023, compreso il disavanzo da debito autorizzato e non contratto, con legge regionale autorizzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'iscrizione di un fondo nella parte corrente del primo esercizio del bilancio di previsione 2024-2026, di importo pari a quelli indicati nell'allegato VI-bis alla presente legge, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.

118. Restano valide le disposizioni delle leggi regionali in vigore antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, se sono coerenti con le disposizioni del presente comma e l'importo del fondo è capiente rispetto al contributo previsto dall'allegato VI-bis. Alla fine dell'esercizio 2024, il fondo di cui al primo periodo, su cui non è possibile disporre impegni, costituisce un'economia che concorre al ripiano del disavanzo di amministrazione, da effettuare per un importo pari a quello previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio 2024 incrementato dal suddetto fondo. 112

NOTE

112 Comma inserito dall'art. 19, comma 1, lett. b), D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143.

Art. 1 - Comma 527-quater

In vigore dal 9 ottobre 2024

527-quater. Qualora, in sede di approvazione del rendiconto 2024, il disavanzo di amministrazione non sia migliorato, rispetto a quello dell'esercizio precedente, di un importo almeno pari a quello definitivamente iscritto alla voce "Disavanzo di amministrazione" del bilancio di previsione per l'esercizio 2024 incrementato dell'importo del fondo di cui al comma 527-ter, fatto salvo l'incremento del disavanzo da debito autorizzato e non contratto per il finanziamento di investimenti dell'esercizio 2024, le quote del disavanzo non recuperate sono interamente applicate al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alle quote del recupero previste dai piani di rientro in corso di gestione con riferimento al medesimo esercizio. La costituzione del fondo di cui al comma 527-ter è finanziata attraverso risorse di parte corrente, ad esclusione degli stanziamenti di spesa riguardanti «Redditi da lavoro dipendente», sanità e trasferimenti agli enti locali. 113

NOTE

113 Comma inserito dall'art. 19, comma 1, lett. b), D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143.

Art. 1 - Comma 527-quinquies

In vigore dal 10 agosto 2024

527-quinquies. Il concorso alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare di cui al comma 527 per le Regioni a statuto ordinario è realizzato mediante la riduzione per un importo pari a 305 milioni di euro nell'anno 2024 delle risorse iscritte nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», programma «Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria», azione «Interessi sui conti di tesoreria» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 114

NOTE

114 Comma inserito dall'art. 19, comma 1, lett. b), D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143.

Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Artt. 34 e 39)**Statuto della Regione Calabria**

Pubblicata nel B.U. Calabria 23 ottobre 2004, Suppl. Straord. n. 6

Art. 34

1. Il Presidente della Giunta regionale:

- a) rappresenta la Regione;
- b) dirige la politica della Giunta e ne è responsabile;
- c) nomina e revoca il Vice Presidente e gli Assessori;
- d) attribuisce gli incarichi all'interno della Giunta e può revocarli;
- e) effettua le nomine di competenza della Giunta, previa deliberazione della medesima, e provvede alle nomine e alle designazioni che la legge gli attribuisce;
- f) pone la questione di fiducia davanti al Consiglio regionale, previo assenso della Giunta;
- g) presenta al Consiglio, previa delibera della Giunta, i disegni di legge e ogni altro provvedimento d'iniziativa della Giunta;
- h) promulga le leggi regionali, indice i referendum previsti dallo Statuto;
- i) emana i regolamenti regionali approvati dalla Giunta e dal Consiglio;
- l) sovrintende ai settori ed ai servizi dell'amministrazione anche a mezzo dei componenti della Giunta;
- m) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla legge ed i provvedimenti sostitutivi di competenza della Regione, ove non sia disposto diversamente;
- n) esercita le altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

Art. 39 Iniziativa legislativa

1. L'iniziativa della legge regionale compete alla Giunta regionale, a ciascun Consigliere regionale, a ciascun Consiglio provinciale, a ciascun Consiglio comunale dei capoluoghi di Provincia, a non meno di tre Consigli comunali la cui popolazione sia complessivamente superiore ai diecimila abitanti, agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila, nonché al Consiglio delle Autonomie locali di cui all'articolo 48.

2. L'iniziativa legislativa viene esercitata mediante la presentazione al Presidente del Consiglio regionale di un progetto di legge redatto in articoli e illustrato da una relazione descrittiva e, nel caso comporti spese a carico del bilancio regionale, da una relazione tecnico-finanziaria.

3. Le ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di iniziativa dei Consigli provinciali e comunali e degli stessi elettori sono stabilite da apposita legge regionale.

4. Le proposte di legge presentate al Consiglio regionale decadono con la fine della legislatura, escluse quelle di iniziativa popolare.

Legge regionale 27 dicembre 2023, n. 56 (Art. 4)**Legge di stabilità regionale 2024.**

Pubblicata nel B.U. Calabria 27 dicembre 2023, n. 279.

Art. 4 Concorso agli obiettivi di finanza pubblica

In vigore dal 28 dicembre 2023

1. Al fine di garantire il concorso aggiuntivo al contenimento dei saldi di finanza pubblica richiesto alle Regioni a Statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 88, comma 7, del disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", attualmente quantificato per la Regione Calabria nel limite massimo di 15.610.000,00 euro per ciascuna delle annualità del bilancio di previsione 2024-2026, è autorizzato, nelle more della approvazione del disegno di legge succitato, l'accantonamento delle relative risorse nella Missione 20, Programma 03 (U.20.03) della parte spesa del bilancio di previsione 2024-2026.

2. Successivamente all'approvazione della legge di bilancio 2024 dello Stato e a seguito della definizione delle procedure previste per il riparto del concorso alla finanza pubblica tra le Regioni di cui all'articolo 88, comma 7, del disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio di previsione 2024-2026.

Legge regionale 25 ottobre 2024 n. 35**Assestamento del bilancio di previsione della Regione Calabria per gli anni 2024-2026.**

Pubblicata nel B.U. Calabria 25 ottobre 2024, n. 223.

Art. 1 Residui attivi e passivi e fondo cassa.

In vigore dal 26 ottobre 2024

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi, riportati, rispettivamente, nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio, per l'esercizio finanziario 2024, approvato con legge regionale 27 dicembre 2023, n. 57 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024-2026), sono rideterminati e aggiornati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2023, approvato con legge regionale 7 agosto 2024, n. 33 (Approvazione Rendi-conto generale e Rendiconto consolidato relativi all'esercizio finanziario 2023), per come di seguito indicato:

a) il totale dei residui attivi al 1° gennaio 2024 risulta essere rideterminato definitivamente in 5.877.485.366,15 euro;

b) il totale dei residui passivi al 1° gennaio 2024 risulta essere rideterminato definitivamente in 4.389.288.690,16 euro.

2. Le differenze fra l'ammontare dei residui risultanti dal rendiconto e l'ammontare dei residui presunti riportati nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2024 sono rappresentate nel prospetto 1 (Variazione dei residui Parte Entrata) e nel prospetto 2 (Variazione dei residui Parte Spesa) allegati alla presente legge.

3. Il fondo di cassa presso il Tesoriere al 1° gennaio 2024 risulta essere rideterminato in 864.862.338,09 euro.

Art. 2 Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 2023 e fondo pluriennale vincolato.

In vigore dal 26 ottobre 2024

1. Il saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 2023 è rideterminato in 2.076.595.459,82 euro.

2. Il fondo pluriennale vincolato di parte corrente è rideterminato in 27.211.705,40 euro e il fondo pluriennale di parte in conto capitale in 249.251.848,86 euro.

3. Le quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione sono rideterminate in 2.135.318.895,71 euro.

Art. 3 Modifiche autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2023, n. 56.

In vigore dal 26 ottobre 2024

1. Alle autorizzazioni di spesa disposte con la Tabella C di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2023, n. 56 (Legge di stabilità regionale 2024) sono apportate le variazioni di cui alla Tabella 1 allegata alla presente legge.

Art. 4 Rimodulazione del concorso aggiuntivo al contenimento dei saldi di finanza pubblica.

In vigore dal 26 ottobre 2024

1. Per effetto di quanto disposto dall'articolo 527-ter della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), l'accantonamento di risorse effettuato ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 56/2023 e allocato alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03), è rideterminato, per l'anno 2024, in 13.604.765,79 euro.

2. L'accantonamento di cui al comma 1, finanziato mediante l'utilizzo di risorse di parte corrente, a esclusione degli stanziamenti di spesa riguardanti redditi da lavoro dipendente, sanità e trasferimenti agli enti locali, costituisce economia di spesa che concorre integralmente al ripiano del disavanzo di amministrazione per l'anno 2024, per come disposto dall'articolo 527-ter della L. 213/2023.

Art. 5 Disapplicazione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili.

In vigore dal 26 ottobre 2024

1. Al fine di garantire la copertura finanziaria delle somme dovute nell'anno 2024 ai sensi dell'articolo 15, comma 3-bis, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione), convertito dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 in relazione alla disapplicazione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2004), e successivi incrementi, è autorizzato per il corrente esercizio finanziario il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di 5.500.000,00 euro, a valere sulle risorse allocate alla Missione 01, Programma 03 (U.01.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024-2026.

2. Al fine di garantire ai Comuni interessati il ristoro delle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 3-bis, del d.l. 60/2024, convertito dalla L. 95/2024, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2024 la spesa di 124.936,85 euro, a valere sulle risorse allocate alla Missione 01, Programma 03 (U.01.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024-2026.

Art. 6 Nuove disposizioni aventi riflessi di carattere finanziario.

In vigore dal 26 ottobre 2024

1. Al fine di garantire il pagamento degli indennizzi connessi a procedure espropriative avviate e non concluse da Cassa del Mezzogiorno (CASMEZ) e dal Commissario per l'emergenza ambientale riferite a infrastrutture idriche e depurative transitate alla Regione ai sensi della legge 2 maggio 1976, n. 183 (Disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80) e dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 14 marzo 2013, n. 57, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2024 la spesa di 162.270,00 euro, a valere sulle risorse allocate alla Missione 09, Programma 04 (U.09.04) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024-2026.

2. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all'Amministrazione provinciale di Catanzaro, per l'esercizio finanziario 2024, un contributo una tantum di 500.000,00 euro da destinare a opere di manutenzione stradale, a valere sulle risorse allocate alla Missione 10, Programma 05 (U.10.05) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024-2026.

3. Per rafforzare le finalità di cui all'articolo 37, comma 5, della legge regionale 10 agosto 2023, n. 39 (Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale), è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la concessione di un contributo una tantum, in favore del Consorzio di bonifica della Calabria, pari a 2.000.000,00 euro, allocato, su apposito capitolo a destinazione specifica, alla Missione 16, Programma 01 (U.16.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024-2026.

4. Il contributo di cui al comma 3 è erogato sulla base di un piano di razionalizzazione dei costi e di un progetto per il miglioramento delle performance di riscossione delle entrate, approvati dal Direttore generale del Consorzio, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere favorevole dell'UOA Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del suolo.

5. Per far fronte agli oneri pregressi derivanti dal mancato pagamento della quota associativa per l'anno 2007 a Formez PA, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 6.000,00 euro, con allocazione alla Missione 01, Programma 01(U.01.01) dello stato di previsione del bilancio 2024-2026.

6. Al fine di migliorare la sicurezza, la mobilità e la qualità della vita della popolazione calabrese, la Giunta regionale è autorizzata a concedere per l'esercizio finanziario 2024, a Comuni e associazioni, contributi una tantum in conto capitale per l'importo complessivo di 930.000,00 euro. I destinatari dei contributi, le finalità, i relativi importi, nonché le Missioni e Programmi su cui è allocata la spesa sono indicati nella Tabella 2 allegata alla presente legge.

7. Al fine di incentivare la valorizzazione del territorio regionale, la promozione della cultura, dell'istruzione e dello sport, la Giunta regionale è autorizzata a concedere per l'esercizio finanziario 2024, a Comuni, associazioni ed enti diversi, contributi una tantum per l'importo complessivo di 1.380.000,00 euro. I destinatari dei contributi, le finalità, i relativi importi, nonché le Missioni e Programmi su cui è allocata la spesa sono indicati nella Tabella 3 allegata alla presente legge.

Art. 7 Circolarizzazione debiti-crediti con Sorical S.p.a.

In vigore dal 26 ottobre 2024

1. Al fine di garantire la copertura finanziaria delle somme dovute a Sorical S.p.a. per la fornitura idrica nel campo profughi di San Ferdinando per gli anni 2022 e 2023, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 211.250,95 euro a valere sulle risorse allocate alla Missione 09, Programma 04 (U.09.04) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024-2026.

2. Alla copertura finanziaria delle somme indicate al comma 1 si provvede attraverso una quota parte dei crediti vantati dalla Regione nei confronti della Sorical S.p.a. iscritti per un importo complessivo di 370.156,36 euro al Titolo 3, Tipologia 100, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione 2024-2026.

3. La differenza fra i crediti vantati dalla Regione e i debiti nei confronti di Sorical S.p.a. è accantonata nel Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Art. 8 Autorizzazione al ricorso all'indebitamento.

In vigore dal 26 ottobre 2024

1. Per effetto di quanto disposto dal Regolamento UE 2020/2220 del 23 dicembre 2020, Capo I, dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021 e dalla Decisione della Commissione Europea del 22 novembre 2021 C(2021) 8549 final in merito alla estensione al biennio successivo del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (FEASR) della Regione Calabria, l'indebitamento complessivo, con oneri a carico del bilancio regionale, autorizzato ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 57/2023, è incrementato di 35.689.617,18 euro al fine di garantire la copertura della quota regionale di cofinanziamento degli

investimenti previsti nelle annualità 2024 e 2025 nell'ambito del Programma su richiamato.

2. Sulla base dell'andamento della spesa relativa agli investimenti dei Programmi cofinanziati con l'indebitamento autorizzato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della L.R. 57/2023, la Giunta regionale è autorizzata a rimodulare la quota annua di cofinanziamento destinata a ciascun Programma, nel rispetto del limite massimo annuo del ricorso al debito che resta complessivamente determinato in 47.478.134,88 euro per ciascuna delle annualità ricomprese nel bilancio di previsione 2024-2026.

3. La Giunta regionale è autorizzata a effettuare le necessarie variazioni al bilancio di previsione 2024-2026.

Art. 9 Variazioni al bilancio di previsione 2024-2026.

In vigore dal 26 ottobre 2024

1. Nello stato di previsione di competenza e di cassa della parte entrata e della parte spesa del bilancio 2024-2026, approvato con L.R. 57/2023, sono complessivamente introdotte le variazioni di cui alle allegate Tabelle Entrata (Variazioni alle previsioni di entrata) e Spesa (Variazioni alle previsioni di spesa).

Art. 10 Variazioni al quadro generale riassuntivo e agli allegati al bilancio di previsione 2024-2026.

In vigore dal 26 ottobre 2024

1. Il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per il triennio 2024-2026 è modificato secondo le variazioni apportate agli stati di previsione dell'entrata e della spesa con la presente legge.

2. Gli schemi di bilancio e i relativi allegati, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi), sono modificati in conseguenza delle variazioni apportate agli stati di previsione dell'entrata e della spesa con la presente legge.

Art. 11 Copertura finanziaria.

In vigore dal 26 ottobre 2024

1. Alla copertura finanziaria delle disposizioni contenute nella presente legge si provvede con le maggiori entrate e le minori spese indicate nelle allegate Tabelle Entrata (Variazioni alle previsioni di entrata) e Spesa (Variazioni alle previsioni di spesa).

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al documento tecnico e al bilancio finanziario gestionale 2024-2026, ai sensi dell'articolo 51 del d.lgs.118/2011.

Art. 12 Entrata in vigore.

In vigore dal 26 ottobre 2024

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Legge regionale 23 dicembre 2024 n. 42**Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025 - 2027.**

Pubblicata nel B.U. Calabria 23 dicembre 2024, n. 267.

Art. 1 Bilancio di competenza - Stato di previsione dell'entrata e della spesa.

In vigore dal 1 gennaio 2025

1. Lo stato di previsione di competenza delle tipologie dell'entrata della Regione per il triennio 2025 - 2027, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge, è approvato in 7.386.602.275,59 euro per l'anno 2025, 6.448.069.767,13 euro per l'anno 2026 e 6.146.407.418,90 euro per l'anno 2027 (Tabella A).
2. Lo stato di previsione delle contabilità speciali dell'entrata per il triennio 2025 - 2027 è approvato in 1.000.000.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2025, 2026 e 2027 (Tabella A - riga entrate per conto terzi).
3. È autorizzato l'accertamento delle entrate per il triennio 2025 - 2027.
4. Lo stato di previsione di competenza dei programmi della spesa della Regione per il triennio 2025 - 2027, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge, è approvato in 7.386.602.275,59 euro per l'anno 2025, 6.448.069.767,13 euro per l'anno 2026 e 6.146.407.418,90 euro per l'anno 2027 (Tabella B).
5. Lo stato di previsione delle contabilità speciali della spesa per il triennio 2025 - 2027 è approvato in 1.000.000.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2025, 2026 e 2027 (Tabella B - riga uscite per conto terzi).
6. È autorizzata l'assunzione di impegni entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione della spesa di cui ai commi 4 e 5.

Art. 2 Bilancio di cassa - Stato di previsione dell'entrata e della spesa.

In vigore dal 1 gennaio 2025

1. È approvato in 16.035.606.751,47 euro lo stato di previsione di cassa delle tipologie dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 2025, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge (Tabella A).
2. È approvato in 1.000.156.716,07 euro lo stato di previsione di cassa del totale delle contabilità speciali dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 2025, annesso alla presente legge (Tabella A - riga entrate per conto terzi).

3. Sono autorizzati le riscossioni e il versamento dei tributi e delle entrate per l'anno 2025.
4. È approvato in 13.377.023.122,72 euro lo stato di previsione di cassa dei programmi della spesa della Regione per l'anno finanziario 2025, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge (Tabella B).
5. È approvato in 1.008.572.488,78 euro lo stato di previsione di cassa del totale delle contabilità speciali della spesa della Regione per l'anno finanziario 2025, annesso alla presente legge (Tabella B - riga uscite per conto terzi).
6. È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui ai commi 4 e 5.

Art. 3 Residui attivi e passivi presunti.

In vigore dal 1 gennaio 2025

1. È approvato in 8.120.855.552,49 euro il totale dei residui attivi presunti delle tipologie al 1° gennaio 2025, al netto delle contabilità speciali, di cui al conto annesso alla presente legge (Tabella A).
2. È approvato in 156.716,07 euro il totale dei residui attivi presunti delle contabilità speciali al 1° gennaio 2025, di cui al conto annesso alla presente legge (Tabella A).
3. È approvato in 5.684.286.897,14 euro il totale dei residui passivi presunti dei programmi al 1° gennaio 2025, al netto delle contabilità speciali, di cui al conto annesso alla presente legge (Tabella B).
4. È approvato in 8.572.488,78 euro il totale dei residui passivi presunti delle contabilità speciali al 1° gennaio 2025, di cui al conto annesso alla presente legge (Tabella B).

Art. 4 Entrate derivanti dalla contrazione di mutui.

In vigore dal 1 gennaio 2025

1. Per come già autorizzato con l'articolo 4, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2023, n. 57 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024 - 2026) e con l'articolo 8 della legge regionale 25 ottobre 2024, n. 35 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Calabria per gli anni 2024 - 2026), le entrate derivanti dalla contrazione di mutui, con oneri a carico del bilancio regionale per la copertura della quota regionale di cofinanziamento dei programmi ivi richiamati, sono determinate per l'annualità 2025 e 2026 in 47.478.134,88 euro e per l'annualità 2027 in 43.413.120,63 euro.
2. Come già specificato all'articolo 4, comma 2, della L.R. 57/2023, nelle more della completa iscrizione in bilancio dei programmi indicati al comma 1, la Giunta

regionale è autorizzata, su istanza delle competenti Autorità di gestione regionali dei programmi su indicati, a effettuare le variazioni al bilancio di previsione 2025 - 2027.

3. Gli oneri annui dell'ammortamento dell'indebitamento di cui al presente articolo trovano capienza, negli anni di relativa assunzione, negli stanziamenti della Missione 50, Programma 01 (U.50.01), per quanto riguarda la quota capitale e Programma 02 (U.50.02) per quanto riguarda la quota interessi, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2025 - 2027 e delle annualità successive.

Art. 5 Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine.

In vigore dal 1 gennaio 2025

1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine è iscritto nello stato di previsione della spesa alla Missione 20, Programma 01 (U.20.01), ed è determinato in 6.500.000,00 euro per l'annualità 2025 e in 5.000.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2026 e 2027.

2. Sono considerate obbligatorie e d'ordine le spese specificate nell'elenco allegato alla presente legge.

Art. 6 Fondo di riserva per le spese impreviste.

In vigore dal 1 gennaio 2025

1. Il fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è iscritto nello stato di previsione della spesa della Missione 20, Programma 01 (U.20.01), ed è determinato per l'esercizio finanziario 2025 in 400.000,00 euro.

Art. 7 Quadro generale riassuntivo.

In vigore dal 1 gennaio 2025

1. È approvato il quadro generale riassuntivo dell'entrata e della spesa del bilancio di competenza e di cassa della Regione, annesso alla presente legge, ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. 118/2011.

Art. 8 Classificazione dell'entrata e della spesa.

In vigore dal 1 gennaio 2025

1. Le entrate della Regione sono classificate secondo quanto previsto dall'articolo 15 del D.Lgs. 118/2011. I Titoli e le Tipologie delle entrate sono

approvati nell'ordine e con la denominazione indicati nel relativo stato di previsione (Tabella A).

2. Le spese della Regione sono classificate secondo quanto previsto dagli articoli 12, 13 e 14 del D.Lgs. 118/2011. Le Missioni e i Programmi sono approvati nell'ordine e con la denominazione indicati nel relativo stato di previsione (Tabella B).

Art. 9 Autorizzazione alle variazioni al bilancio.

In vigore dal 1 gennaio 2025

1. Le variazioni sono effettuate ai sensi degli articoli 48 e 51 del D.Lgs. 118/2011.

Art. 10 Allegati del bilancio.

In vigore dal 1 gennaio 2025

1. Sono approvati gli allegati al bilancio di previsione 2025 - 2027, per come previsti dall'articolo 11 del D.Lgs. 118/2011.

Art. 11 Entrata in vigore.

In vigore dal 1 gennaio 2025

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2025.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 marzo 2025.

Riparto del contributo alla finanza pubblica per gli anni dal 2025 al 2028 da parte delle regioni a statuto ordinario.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213 concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» (Legge di bilancio 2024);

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 527, come modificato dall'art. 3, comma 12-*octies*, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, che ha previsto che, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della *governance* economica europea, le regioni a statuto ordinario assicurano, per l'anno 2024, un contributo alla finanza pubblica pari a 305 milioni di euro e, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, un contributo alla finanza pubblica pari a 350 milioni di euro;

Visto l'art. 19 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, che ha definito le modalità con cui le regioni a statuto ordinario realizzano il contributo alla finanza pubblica di cui al citato comma 527 per l'anno 2024, nei seguenti termini:

a) in termini di indebitamento netto e fabbisogno, prevedendo che le regioni a statuto ordinario che sono in disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2023, compreso il disavanzo da debito autorizzato e non contratto, con legge regionale autorizzano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della norma, l'iscrizione di un fondo nella parte corrente del primo esercizio del bilancio di previsione 2024-2026, con importi pari a quelli indicati nell'allegato VI-*bis* alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, per complessivi 305 milioni di euro nell'anno 2024, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all'art. 40 del decreto legislativo n. 118 del 2011. Alla fine dell'esercizio 2024, tale fondo, su cui non è possibile disporre impegni, costituisce un'economia che concorre al ripiano del disavanzo di amministrazione, da effettuare per un importo pari a quello previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio 2024 incrementato dal suddetto fondo;

b) in termini di saldo netto da finanziare mediante la riduzione per un importo pari a 305 milioni di euro nell'anno 2024 delle risorse iscritte nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», programma «Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria», azione «Interessi sui conti di tesoreria» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.»;

Considerato che il citato art. 19 ha modificato l'art. 1, comma 527, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, prevedendo che:

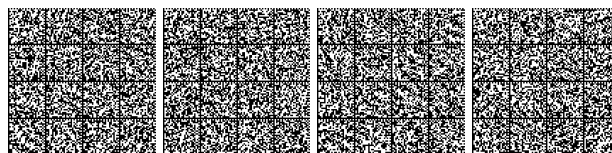
a) il riparto del concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario per 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 è effettuato, entro il 20 settembre 2024, in sede di autocoordinamento tra le regioni, formalizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

b) in assenza di accordo in sede di autocoordinamento, il riparto è effettuato, entro il 20 ottobre 2024, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto delle spese relative alla missione 12, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, e alla missione 13, Tutela della salute, degli schemi di bilancio delle regioni, come risultanti dal rendiconto generale 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato;

c) le regioni a statuto ordinario sono tenute a versare gli importi del concorso alla finanza pubblica, come determinati ai sensi dei punti precedenti, all'entrata del bilancio dello Stato sul capo X - capitolo n. 3465 - art. 2 («Rimborsi e concorsi diversi dovuti dalle regioni a statuto ordinario») entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

d) qualora il versamento non sia effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero mediante corrispondente riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti a ciascuna regione;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 195 del 6 dicembre 2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato comma 527, quinto periodo, nella parte in cui non esclude dalle risorse che è possibile ridurre quelle spettanti per il finanziamento dei diritti sociali, delle politiche sociali e della famiglia, nonché della tutela della salute;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e dei provvedimenti relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la nota n. 5580/C2FIN del 19 settembre 2024, con cui la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha trasmesso la proposta di riparto del contributo alla finanza pubblica per gli anni dal 2025 al 2028 di cui all'art. 1, comma 527 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, approvata all'unanimità nella medesima data, con cui si confermano le medesime percentuali di riparto del contributo alla finanza pubblica decise per l'annualità 2024;

Considerata, pertanto, la necessità di emanare un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, che recepisca il riparto del contributo alla finanza pubblica per gli anni dal 2025 al 2028 di cui al citato comma 527, come proposto dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Decreta:

Articolo unico

1. Il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario di cui all'art. 1, comma 527, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, è ripartito secondo gli importi di cui alla tabella 1 che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. Gli importi indicati in tabella 1 sono versati per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 dalle regioni a statuto ordinario all'entrata del bilancio dello Stato sul capo X - capitolo n. 3465 - art. 2 («Rimborsi e concorsi diversi dovuti dalle regioni a statuto ordinario»), entro i termini di cui all'art. 1, comma 527, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Qualora il versamento di cui al periodo precedente non sia effettuato entro i termini previsti, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvederà al recupero mediante corrispondente riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti a ciascuna regione, a esclusione di quelle spettanti per il finanziamento dei diritti sociali, delle politiche sociali e della famiglia, nonché della tutela della salute.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo in base alle vigenti norme e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2025

*p. il Presidente del Consiglio dei ministri
il Sottosegretario di Stato*
MANTOVANO

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

*Il Ministro per gli affari regionali
e le autonomie*
CALDEROLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2025

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1084



ALLEGATO

Tabella 1

Riparto del contributo alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario di cui all’articolo 1, comma 527, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 (dati in euro)

REGIONI	Percentuali di riparto	Riparto contributo RSO per gli anni 2025-2028
Abruzzo	3,16	11.060.000,00
Basilicata	2,50	8.750.000,00
Calabria	4,46	15.610.000,00
Campania	10,54	36.890.000,00
Emilia-Romagna	8,51	29.785.000,00
Lazio	11,70	40.950.000,00
Liguria	3,10	10.850.000,00
Lombardia	17,48	61.180.000,00
Marche	3,48	12.180.000,00
Molise	0,96	3.360.000,00
Piemonte	8,23	28.805.000,00
Puglia	8,15	28.525.000,00
Toscana	7,82	27.370.000,00
Umbria	1,96	6.860.000,00
Veneto	7,95	27.825.000,00
TOTALE	100,00	350.000.000,00

25A02589

